AUMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA AI SORDOMUTI E DELLE MISURE DELL'ASSEGNO DI ASSISTENZA AI SORDOMUTI

Art. 7

Decorrenza dell'assegno

L'assegno mensile di assistenza per i sordomuti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non fruiscono delle provvidenze previste dalla legge 18 marzo 1968, n. 388, e' corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. In caso di decesso dell'interessato l'assegno non puo' essere corrisposto agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote gia' maturate.

Versione in vigore dal 8 luglio 1970, non più in vigore dal 14 gennaio 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti
Estremi	Legge 26 maggio 1970, n. 381
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/aumento-del-contributo-ordinario-dello-stato-a-favore-dell-ente/art-7-decorrenza-dell-assegno/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it